STATUTO

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASIAGO VI PIAZZALE DELLA STAZIONE 1
Numero REA: VI - 148240
Codice fiscale: 00703580241
Forma giuridica: CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2017 - Statuto completo 2

Allegato C) ai nn. 8.406 di Rep.
e 4.857 di Racc.

DOTT. GAIA BOSCHETTI
NOTAIO IN VICENZA

STATUTO

1. Costituzione

Ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 bis c.c. e dell'art. 14 della L. 21/12/99 n. 526 è costituito il "Consorzio per la tutela del formaggio Asiago" di seguito "Consorzio".

2. Sede

Il Consorzio ha sede legale ad Asiago (Vi) e sede amministrativa a Vicenza in Corso Fogazzaro 18. Il Consiglio di Amministrazione può decidere l'apertura di altre sedi ed uffici.

3. Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

4. Scopi

Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

a) Ottenere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di cui alla Legge 526/99;

b) Tutelare la DOP Asiago da abusi;

c) Promuovere la conoscenza della DOP Asiago in tutti i mercati;

d) Valorizzare il prodotto;

e) Informare i consumatori con tutti i mezzi ed iniziative;

f) Curare gli interessi generali della DOP Asiago;

In particolare il Consorzio:

g) Ha compiti consultivi nei riguardi della Pubblica Amministrazione per quanto si riferisce alla DOP Asiago;

h) Può avanzare proposte di modifica del disciplinare della DOP Asiago;

i) Può definire programmi di miglioramento qualitativo e strutturale di cui all'art. 14 c. 15 lettera b della L. 526/99;

l) Può definire politiche di governo dell'offerta ed elaborare piani di miglioramento della qualità, qualora previsto dalle vigenti normative comunitarie e nazionali;

m) Collabora con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla vigilanza, tutela e salvaguardia DOP da abusi, concorrenza sleale, contraffazione, uso improprio della DOP, comportamenti vietati dalla legge ad ogni livello, nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione trasformazione e commercio a mezzo agenti vigilatori;

n) Collabora con l'Unione Europea, lo Stato italiano, Regioni, Province Autonome, Enti pubblici e privati, organismo di controllo della DOP per la migliore valorizzazione e tutela della DOP stessa mettendo a disposizione la propria organizzazione;

o) Attua iniziative pubblicitarie e promozionali per incrementare notorietà e consumo;

p) Partecipa ad Associazioni, Società ed Enti aventi scopi analoghi, similari e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

q) Il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, nell'interesse dei propri soci e della filiera, senza scopo di lucro, può effettuare operazioni che facilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali, concedere e ricevere garanzie reali e personali, acquisire, cedere ed alienare compartecipazioni in società, anche di capitali, Consorzi, Associazioni ed enti in genere;

r) Detiene, in quanto depositato in data 01/04/80 con il numero 323962 presso la Camera di Commercio di Vicenza, il marchio collettivo

identificativo della DOP Asiago e lo concede in uso a quanti aventi diritto;
s) Provvede nei modi previsti dal disciplinare di produzione, all'apposizione del logo costitutivo della DOP Asiago sul formaggio avente i requisiti previsti su disposizione dell'organo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
t) Organizza iniziative di formazione e aggiornamento tecnico professionale a favore della filiera produttivo-commerciale;
u) Svolge i compiti e le funzioni assegnatigli dalle vigenti e future disposizioni comunitarie e nazionali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 1151/2012.

5. Definizione del prodotto e zona di produzione

Le caratteristiche del formaggio DOP Asiago e la sua zona di produzione sono stabilite dal Reg. CE n. 1107/96, dalle normative nazionali vigenti in materia nonché dalle loro modifiche e/o integrazioni.

6. Soci

Hanno diritto di essere soci tutti i soggetti della filiera produttiva del formaggio DOP Asiago così come identificati dall'art. 2 del D.M. 12/04/00 (individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi dei Consorzi):
a) I caseifici produttori di formaggio DOP Asiago aventi lo stabilimento ubicato all'interno della zona di produzione in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo competente;
b) Gli allevatori produttori di latte, aventi l'allevamento ubicato all'interno della zona di produzione in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo competente il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Asiago. Possono essere socie anche le associazioni, legalmente costituite e giuridicamente riconosciute, fra allevatori produttori di latte i cui allevamenti siano ubicati all'interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Asiago. Gli allevatori dovranno rilasciare all'associazione specifica delega scritta di rappresentanza. I caseifici costituiti sotto forma di società cooperativa che trasformino in formaggio DOP Asiago il latte conferito dai propri soci, possono rappresentare i soci stessi sostenendo gli oneri, di cui al presente Statuto, per le due categorie;
c) Gli stagionatori e/o porzionatori che esercitano la stagionatura e/o la porzionatura del formaggio DOP Asiago con magazzino e/o stabilimento ubicato all'interno della zona di produzione in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo competente.
Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto e di essere inseriti nel sistema di controllo della DOP Asiago. Non possono essere soci i falliti non esdebitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli del Consorzio.
I minori gli interdetti e gli inabilitati possono far parte del Consorzio soltanto con le autorizzazioni previste dalla legge ed in persona rispettivamente di chi esercita la potestà o le tutele. In mancanza di tali autorizzazioni si applica l'art. 9 dello Statuto presente (recesso, decadenza, esclusione).
La domanda scritta di adesione va rivolta al Consiglio di Amministrazione precisando la/le categorie della filiera della/e quale/i si intende fare parte (produttori di latte – caseifici – stagionatori e/o porzionatori) allegando il versamento della quota sociale ed inviando i documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio decide in merito. In caso di diniego è ammesso ricorso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio Arbitrale.

7. Obblighi

I soci hanno l'obbligo di:

a) Osservare lo Statuto e i regolamenti approvati in conformità dello stesso e di attenersi alle deliberazioni prese dagli organi sociali; l'efficacia delle disposizioni statutarie e regolamentari è subordinata all'approvazione ministeriale;

b) Versare la quota sociale, il diritto di ammissione, i contributi associativi annuali e i contributi di gestione stabiliti a norma del presente Statuto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

c) Consentire ogni attività di vigilanza che il Consorzio riterrà di esercitare per l'accertamento del rispetto delle norme di statuto e del regolamento.

8. Diritti

I soci hanno diritto di:

a) Partecipare all'attività sociale;

b) Ottenere l'assistenza e i vantaggi previsti da Statuto.

9. Recesso, decadenza, esclusione

La durata del vincolo associativo non ha limite temporale e il recesso è consentito al socio in qualsiasi momento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale del Consorzio. Il socio è comunque tenuto al pagamento delle quote annuali e dei contributi maturati fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate dal comma 3 dell'art. 6 (Soci) del presente Statuto.

Tale deliberazione dovrà essere adottata entro sei (6) mesi dall'avvenuto accertamento della perdita dei requisiti di socio.

Le dichiarazioni di recesso e decadenza hanno efficacia dal 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui il recesso è stato comunicato o la decadenza è stata pronunciata a norma dei commi precedenti ed il receduto o il decaduto sono tenuti a corrispondere le quote annuali ed i contributi maturati fino al 31 (trentuno) dicembre predetto.

Il socio può essere escluso dal Consorzio con delibera del Consiglio di Amministrazione quando:

a) Commetta gravi inadempienze o violazioni dello statuto o del regolamento e segnatamente quando, con la sua condotta nello svolgimento dell'attività che interessa gli oggetti del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l'opera;

b) Sia moroso per oltre sei mesi nel pagamento delle quote annuali, dei contributi e di quanto, a qualunque titolo, debba al Consorzio.

Contro le decisioni di decadenza e di esclusione pronunciate dal Consiglio di Amministrazione, l'interessato può ricorrere entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento, al Collegio Arbitrale, la cui decisione è inappellabile.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale e dovrà risarcire il danno eventualmente arrecato, mentre il socio decaduto o receduto ha diritto al solo rimborso della quota sociale.

10. Patrimonio
Il patrimonio è così costituito:
a) da un numero illimitato di quote sociali del valore non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue centesimi) per socio;
b) dai diritti di ammissione dei soci;
c) dai contributi volontari di soci o terzi;
d) da lasciti e donazioni;
e) dai fondi di riserva;
f) da eventuali specifici contributi pubblici.

11. Risorse di gestione
Alle necessità di gestione si provvede con:
a) Il contributo associativo annuale;
b) I contributi per la gestione dell'attività di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale della DOP Asiago compreso l'uso del logo costitutivo della DOP stessa calcolati proporzionalmente alle quantità controllate e certificate;
c) I proventi dell'attività consortile;
d) I contributi in conto gestione di Enti pubblici o privati.
L'entità dei contributi e proventi di cui ai punti b) – c) sono fissati con delibere dal Consiglio di Amministrazione.

12. Esercizio ed Organi
L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Sono organi sociali:
a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio Sindacale.

13. Assemblea
L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea ordinaria:
a) Approva il bilancio consuntivo;
b) Nomina il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
c) Nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente;
d) Approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
e) Determina i diritti di ammissione dei soci che aderiranno successivamente al 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue);
f) Fissa i contributi associativi annui;
g) Delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame.
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio ed in casi particolari entro sei (6) mesi o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o almeno un terzo (1/3) dei soci precisando gli argomenti.
L'Assemblea straordinaria delibera su:
h) Modifica dello Statuto;
i) Modifica del Disciplinare di produzione;
l) Proroga della durata del Consorzio;
m) Nomina dei liquidatori e loro poteri;

n) Altri casi di legge.

Le delibere riguardanti la modifica dello Statuto e la modifica del Disciplinare di produzione dovranno essere sottoposte all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per materia di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un terzo (1/3) dei Soci precisando gli argomenti.

14. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente giorno, ora, luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nell'ambito della zona di produzione del formaggio Asiago DOP:

L'avviso va spedito almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo lettera semplice o telegramma, o telefax o posta elettronica.

15. Svolgimento dell'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Libro dei Soci.

I soci hanno diritto di voto se iscritti al Libro dei Soci da almeno tre (3) mesi come previsto dall'art. 2532 del C.C.

Possono partecipare all'Assemblea ma non avranno diritto al voto i soci che non sono in regola con il pagamento dei contributi consortili.

I soci possono delegare altro socio a mezzo delega scritta firmata dal legale rappresentante da consegnare al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Non è consentita la delega a favore di socio privo di diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da persona da lui designata, ancorché non socia, purché ciò risulti da documentazione scritta e firmata dal legale rappresentante consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio.

16. Modalità di votazione dell'Assemblea

Annualmente il Consiglio di Amministrazione elabora l'elenco dei soci aventi diritto a voto sulla base dei dati forniti e/o avallati dall'organismo di controllo autorizzato per la DOP Asiago e riferiti all'anno precedente; l'elenco indica anche per ognuno dei soci le quantità (q.li) di latte destinato ad Asiago, le quantità (forme) di formaggio Asiago controllate e certificate e le quantità (forme) di formaggio Asiago stagionato e/o porzionato controllato e certificato.

In proporzione alle quantità di prodotto che rappresenta, ogni socio potrà avere voti per ogni categoria della filiera rappresentata.

Se non diversamente disposto da uno specifico Regolamento di votazione approvato dall'Assemblea, i soci di ogni categoria della filiera rappresentano voti secondo il seguente criterio:

a) un (1) voto ai soci che rappresentano una quantità inferiore o uguale alla media annua consortile della categoria;

b) due (2) voti ai soci che rappresentano una quantità superiore alla media annua consortile della categoria, ma inferiore o uguale al doppio;

c) tre (3) voti ai soci che rappresentano una quantità superiore al doppio della media annua consortile della categoria, ma inferiore o uguale al triplo;

d) quattro (4) voti ai soci che rappresentano una quantità superiore al triplo della media annua consortile della categoria.

Se tutte le ditte appartenenti alle diverse filiere sono associate al Consorzio il valore dei voti espressi dai caseifici sarà pari al sessantasei per cento (66%) del totale dei voti assembleari, il valore dei voti espressi dagli allevatori produttori di latte sarà pari al diciassette per cento (17%) del totale dei voti assembleari, il valore dei voti espressi dagli stagionatori e/o porzionatori sarà pari al diciassette per cento (17%) del totale dei voti assembleari.

Nel caso di adesione parziale al Consorzio da parte delle varie ditte, le percentuali sopra indicate si riducono proporzionalmente per ogni categoria della filiera.

Ad ogni riunione di Assemblea viene esposto un tabulato predisposto dal Consiglio di Amministrazione indicante i soci aventi diritto a voto, i voti cui ognuno ha diritto per ogni categoria della filiera ed il relativo valore in funzione delle diverse categorie della filiera.

Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, ma possono avvenire a schede segrete, quando l'Assemblea, su richiesta anche di un solo socio, abbia preventivamente deliberato all'unanimità dei presenti di assumere tale modalità di votazione; in questo caso vengono distribuite ad ogni socio schede di colore diverso per ogni categoria della filiera e nel numero indicato per ogni socio dal tabulato sopra citato.

17. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante, anche non socio, e due (2) scrutatori.

18. Maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti validi. Le deliberazioni, sia in prima e sia in seconda convocazione, sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti e/o rappresentati.

Delle delibere di Assemblea viene redatto verbale a cura del Segretario che sarà firmato dallo stesso e dal Presidente.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo riterrà opportuno, il verbale sarà redatto da un Notaio.

19. Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea composto da un numero di membri variabile da sette (7) a undici (11) fissato dall'Assemblea prima della votazione e scelti fra l'elenco dei candidati, non più di uno (1) per socio, designati dai soci stessi e predisposto e presentato dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, nell'elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata o insufficiente presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nell'elenco, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza o insufficiente presenza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
Le disposizioni del secondo comma si applicano per tre (3) mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017.
Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato. Nel caso di mancata o insufficiente presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all'elezione dei candidati presenti nell'elenco, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza o insufficiente presenza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
Nell'elezione del Consiglio di Amministrazione si dovrà fare in modo che le categorie dei soci, anche avuto riguardo alla natura giuridica degli stessi, siano rappresentate, salvo i necessari arrotondamenti, con la stessa proporzione dei valori di voto assembleari e che, possibilmente, rappresentino le province di produzione della DOP Asiago.
I consiglieri durano in carica quattro (4) esercizi e sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato viene a mancare un amministratore il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con un altro della stessa categoria, della stessa natura giuridica e, possibilmente, dello stesso genere con delibera approvata dal Collegio Sindacale da sottoporre a ratifica alla prima Assemblea.
L'amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati esperti di settore individuati di volta in volta dal Presidente.

20. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione a mezzo lettera dovrà indicare data, ora, luogo ed argomenti da trattare e dovrà essere spedita almeno otto (8) giorni prima della data per posta ordinaria o almeno due (2) giorni prima via fax, telegramma o posta elettronica.
E' possibile svolgere le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, di trasmettere e ricevere atti e documenti, di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed in cui deve

trovarsi il Segretario della riunione, così da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale e del relativo libro.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

21. Spettanze del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio.
L'Assemblea può deliberare un gettone di presenza o emolumenti.

22. Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo esecutivo del Consorzio, è investito dei più ampi poteri per il suo funzionamento.
In particolare:
a) Convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) Cura l'esecuzione delle delibere Assembleari;
c) Delibera in merito all'ammissione, recesso e decadenza e sull'eventuale esclusione;
d) Deposita la situazione patrimoniale prevista dall'art 2615 bis del C.C.;
e) Predispone il bilancio consuntivo;
f) Individua per ogni socio, così come stabilito dall'art. 16 dello Statuto, la classe di voto di appartenenza;
g) Approva, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 12/09/2000 n. 410, il riparto dei costi da suddividere fra tutti i caseifici produttori della DOP Asiago, anche se non aderenti al Consorzio e fra gli altri soggetti rappresentati nella filiera, allevatori e stagionatori e/o porzionatori aderenti al Consorzio;
h) Assume e licenzia il personale stabilendone mansioni, retribuzioni e inquadramento;
i) Nomina esperti in eventuali commissioni e comitati;
l) Fissa i contributi pertinenti alla gestione sociale;
m) Propone le modifiche o integrazioni del Disciplinare di produzione della DOP da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e degli Enti competenti;
n) Approva programmi di miglioramento qualitativo e strutturale di cui all'art. 14 L. n. 526/99;
o) Segnala al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'organismo di controllo di cui al Reg. (UE) n. 1151/12;
p) Approva i programmi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27/5/2005 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni;
q) Definisce il Piano di regolazione dell'offerta del formaggio DOP Asiago di cui alle vigenti e future disposizioni comunitarie e nazionali;
r) Delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive;
s) Delibera sui casi di violazione dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere;
t) Delibera l'adesione ad Associazioni, Enti o Società che consentano il migliore raggiungimento degli scopi sociali;
u) Delibera in merito alle attività di cui al punto q) dell'art. 4 del presente Statuto;
v) Delibera sull'acquisto/vendita di immobili o altri beni patrimoniali;
z) Compie tutte le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi

sociali.
Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare specifici compiti al Presidente o al Vice Presidente o ad uno o più Consiglieri.

23. Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione alla sua prima costituzione e ad ogni rinnovo elegge, fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di assenza o impedimento la rappresentanza spetta al Vice Presidente.

24. Poteri del Presidente

La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente.
Il Presidente sottoscrive il bilancio di esercizio e la situazione patrimoniale.
In caso di urgenza, il Presidente può assumere delibere su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione valida del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza.
La firma sociale può essere delegata anche ad uno o più consiglieri od a procuratori per l'esecuzione di particolari incarichi.

25. Collegio Sindacale

Per l'esame ed il controllo dell'amministrazione del Consorzio è nominato dall'Assemblea Ordinaria un Collegio Sindacale composto da tre (3) membri effettivi, di cui un (1) Presidente, e due (2) supplenti.
Almeno un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente devono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui alla normativa vigente.
I Sindaci possono essere scelti anche fra i non soci, durano in carica quattro (4) esercizi, sono rieleggibili.
I Sindaci effettivi sono invitati a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee e spetta loro un compenso stabilito dall'Assemblea che li nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

26. Controversie e Collegio Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale composto di tre (3) membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Consorzio ha la sede legale. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta (90) giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' comunque fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

27. Libri sociali

Sono libri obbligatori:

a. Libro dei soci;
b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.

28. Regolamenti

L'attività operativa del Consorzio può essere disciplinata da Regolamenti applicativi formulati dal Consiglio di Amministrazione approvati dall'Assemblea. L'efficacia di tali Regolamenti è subordinata all'approvazione ministeriale.
In ogni caso i Regolamenti non possono modificare i Disciplinari di produzione né tanto meno lo Statuto presente.

29. Sanzioni

In caso di violazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere il Consiglio di Amministrazione può comminare sanzioni e richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e morale arrecato al Consorzio.

30. Scioglimento

In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore. La nomina del liquidatore e le modalità di liquidazione sono stabilite dall'Assemblea osservando le disposizioni di legge.

31. Disposizioni finali

Per quanto non espresso nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di legge in materia.
Firmato Fiorenzo Rigoni
Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.